

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 927)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 955)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(VALSECCHI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.

ALLEGATO

PROTOCOLLO**RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI ED IMPEDIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO, FIRMATA A LONDRA IL 4 LUGLIO 1960**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,

Desiderando stipulare un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti Contraenti intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960 (da qui innanzi indicata come « la Convenzione »),

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il paragrafo (1) dell'articolo I della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« (1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:

(a) In Italia (da qui innanzi designate come " imposta italiana "):

- (i) l'imposta sul reddito dei terreni;
- (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
- (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- (iv) l'imposta sui redditi agrari;
- (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- (vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e
- (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

(b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come " imposta del Regno Unito "):

l'imposta sul reddito — compresa la sovraimposta — (*the income tax — including surtax*), l'imposta sulle società (*the corporation tax*) e l'imposta sugli utili di capitale (*the capital gains tax*) ».

ARTICOLO 2.

I sub-paragrafi (g), (h) ed (i) del paragrafo (1) dell'articolo II della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« (g) ai fini della presente Convenzione il termine " residente di uno dei Paesi " designa qualsiasi persona che, in virtù della legge di quel Paese,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. I termini " residente del Regno Unito ", " residente dell'Italia " e " residente dell'altro Paese " vanno interpretati in conseguenza;

(h) quando, in base alle disposizioni del sub-paragrafo (g) una persona fisica è considerata residente in entrambi i Paesi, la sua posizione viene determinata secondo le seguenti regole:

(i) detta persona è considerata residente del Paese nel quale ha una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i Paesi, è considerata residente del Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);

(ii) se non si può determinare il Paese nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno dei Paesi, essa è considerata residente del Paese in cui soggiorna abitualmente;

(iii) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i Paesi ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente del Paese del quale ha la nazionalità;

(iv) se detta persona ha la nazionalità di entrambi i Paesi, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità fiscali (definite all'articolo XVIII) risolvono la questione di comune accordo;

(z) quando in base alle disposizioni del sub-paragrafo (g) una persona, diversa da una persona fisica, è considerata residente di entrambi i Paesi, si ritiene che essa è residente del Paese in cui si trova la sede della sua direzione effettiva; ».

ARTICOLO 3.

Il paragrafo (2) dell'articolo II della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« (2) Quando in virtù della presente Convenzione il reddito derivante da fonti situate in uno dei Paesi è esonerato dall'imposta dovuta in quel Paese se è tassabile nell'altro Paese, e, in base alla legge in vigore in quest'altro Paese, il detto reddito è tassabile con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quest'altro Paese e non con riferimento al suo ammontare totale, l'esonero da accordare nel primo Paese, in forza della presente Convenzione, è limitato soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nell'altro Paese ».

ARTICOLO 4.

L'articolo VII della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« ARTICOLO VII

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese sono tassabili in detto altro Paese.

(2) I dividendi pagati da una società residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che non eserciti un commercio od un'industria nel detto primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) possono essere tassati nel primo Paese ed in conformità della legge di tale

Paese, ma se i dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che controlla direttamente almeno il 51 per cento dei voti nella società che paga i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in ogni altro caso.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali vengono pagati i dividendi.

(3) Il termine " dividendi " adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle " quote minerarie ", dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del Paese di cui è residente la società distributrice e inoltre comprende qualsiasi altro elemento di reddito (non esente in base alla presente Convenzione) che, in virtù della legge del Paese del quale è residente la società che paga i dividendi, è considerato come distribuzione di utili di una società.

(4) (a) Se il beneficiario dei dividendi è una società che possiede il 25 per cento o più della classe delle azioni per le quali vengono pagati i dividendi, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica a quella parte dei dividendi che è stata pagata con il reddito accumulato dalla società che paga i dividendi in un periodo chiuso dodici mesi prima o più dalla " data rilevante ". Ai fini del presente paragrafo il termine " data rilevante " designa la data in cui il beneficiario dei dividendi è divenuto proprietario del 25 per cento o più della classe delle azioni in questione.

(b) Il sub-paragrafo (a) del presente articolo non si applica se le azioni sono state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non al fine specifico di conseguire i benefici previsti dal presente articolo.

(c) Nei casi in cui è applicabile il sub-paragrafo (a) del presente paragrafo, l'imposta dovuta sui dividendi nel Paese di cui è residente la società che paga i dividendi non può eccedere, se tali dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese, il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi.

(5) Quando una società residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, il Governo di quest'altro Paese non applicherà alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Paese, né alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti dalla società, per il fatto che tali dividendi o profitti non distribuiti rappresentino, in tutto o in parte, profitti o redditi così ricavati ».

ARTICOLO 5.

L'articolo X della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« ARTICOLO X.

Un residente di uno dei Paesi che non svolga un'attività commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata è esente in detto altro Paese da qualsiasi imposta sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali se è assoggettato ad imposta per tali utili nel menzionato primo Paese ».

ARTICOLO 6.

I paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo XVII della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« (2) Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, della imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito (che non deve essere in contrasto con il principio generale qui espresso):

(a) L'imposta dovuta ai sensi delle leggi italiane ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta, sui profitti, redditi od utili tassabili derivanti da fonti situate in Italia (fatta eccezione, nel caso di dividendi, per l'imposta dovuta sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi profitti, redditi od utili tassabili sui quali è stata calcolata l'imposta italiana.

(b) Nel caso di dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente del Regno Unito e che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della società italiana, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana per cui è ammessa la deduzione ai sensi del punto (a)) dell'imposta italiana dovuta dalla società sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi se, al tempo in cui i dividendi vengono pagati, una società residente in Italia è esente, in relazione ai dividendi pagati da una società residente del Regno Unito, dalla imposta di ricchezza mobile.

(3) Nel caso di un residente dell'Italia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta del Regno Unito su tali elementi di reddito (non esenti nel Regno Unito in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

(a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno Unito deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno Unito su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota di imposta complementare o di imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

(b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno Unito eccedente il 20 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o di imposta sulle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui lo elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo ».

ARTICOLO 7.

Il seguente nuovo articolo va inserito immediatamente dopo l'articolo XVIII della Convenzione:

« ARTICOLO XVIII A

(1) Quando un residente di uno dei Paesi ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di dette Parti Contraenti, sottoporre il suo caso alle autorità fiscali (specificate all'articolo XVIII) del Paese di cui egli è residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta dell'imposta, secondo quale dei due termini sia posteriore.

(2) Le autorità fiscali faranno del loro meglio, se ad esse il ricorso appare fondato e se esse stesse non sono in grado di giungere ad una appropriata soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con le autorità fiscali dell'altro Paese al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

(3) Le autorità fiscali dei due Paesi faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

(4) Le autorità fiscali dei due Paesi potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti ».

ARTICOLO 8.

L'articolo XXIII della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« ARTICOLO XXIII.

La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuna Parte Contraente può, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo al 1970, notificarne la cessazione, per via diplomatica, all'altra Parte Contraente e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:

(a) nel Regno Unito:

(i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovrainposta) ed all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

(ii) in ordine all'imposta sulle società, per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

(b) in Italia:

in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta ».

ARTICOLO 9.

(1) Il presente Protocollo, che è parte integrante della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

(2) Il presente Protocollo entrerà in vigore trascorso un mese dalla data in cui vengono scambiati gli strumenti di ratifica ed avrà effetto:

(a) nel Regno Unito:

(i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovrainposta), per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967;

(ii) in ordine all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967;

(iii) in ordine all'imposta sulle società, per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1967;

(b) in Italia:

in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1967.

(3) Se alcune disposizioni della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, non modificata, prevedono agevolazioni fiscali più elevate di quelle previste dalla Convenzione stessa modificata dal presente Protocollo, le predette disposizioni continueranno ad avere efficacia con riguardo ai dividendi pagati o agli utili di capitale realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi avendo uguale valore.

Per il Governo della Repubblica italiana:

NENNI

*Per il Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:*

STEWART